

<u>La nuova legge sulla tutela degli animali:</u> finalmente una protezione diretta in linea con l'Europa

di Maurizio Santoloci - magistrato

Un'evoluzione storica

Può sembrare un paradosso, ma abbiamo finalmente nel nostro ordinamento giuridico una legge che tutela direttamente gli animali in quanto esseri viventi. Realtà giuridica che, sembra incredibile, non esisteva prima nella legislazione nazionale.

La nuova legge sul maltrattamento degli animali è stata, dunque, approvata definitivamente; diventa così realtà il nuovo sistema giuridico preposto alla tutela degli animali (domestici e selvatici) da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento e uccisione gratuita in ogni sede e contesto.

Non si tratta di una legge che si limita ad aumentare le pene, ma di una legge che cambia radicalmente il presupposto giuridico di fondo: gli animali vengono tutelati in via diretta e non più in via mediata in quanto – come nel regime pregresso – incrudelire verso di loro offende il comune sentimento di pietà umana!

Finisce l'era arcaica del vecchio e obsoleto articolo 727 del Codice penale, norma che tendeva a tutelare, appunto, non gli animali, ma la morale umana che veniva lesa dalla visione di forme di maltrattamento verso gli animali, considerati "cose" e non esseri viventi. Gli animali italiani, a livello di tutela giuridica, sono finalmente entrati in Europa.

Il testo approvato è stato redatto, in sede di stesura originaria, da un gruppo di giuristi della LAV del quale ho avuto il piacere di essere chiamato a far parte. Il nostro intento è stato, naturalmente, quello di realizzare un testo diretto alla tutela non di "qualche" animale, ma di tutti gli animali domestici e selvatici capace di superare il vecchio e ormai insostenibile principio genetico della norma pregressa.

La pregressa normativa e i vizi genetici di fondo

Il vizio genetico del "vecchio" articolo 727 C.p. è rimasto invariato nella successiva previgente formulazione. Infatti, la modifica apportata sulla norma dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, che ne ha ampliato la struttura, non ha inciso su tale gene costitutivo che rendeva quest'articolo un principio teso a tutela della morale pubblica e non degli animali!

È questo che l'articolo 727 tutelava realmente: il costume sociale. Ed ecco perché ogni giorno si rilevavano insoddisfazioni nella sua applicazione in sede di giurisdizione penale: non si trattava di norma efficace e diretta, come posizionamento sistematico all'interno del Codice penale, per la tutela dell'animale in quanto essere vivente e capace di soffrire.

Dunque, in vigenza di detta norma giuridicamente l'animale era una "cosa".

Fatte salve innovative e diverse interpretazioni giurisprudenziali in sintonia con lo spirito della pregressa riforma normativa, il reato in questione risentiva ancora della storica collocazione



sistematica nel titolo del Codice penale, che lo ha caratterizzato non come una norma che aveva per oggetto specifico e diretto la protezione giuridica dell'animale in quanto tale, nella sua entità. La salute e l'integrità fisica dell'animale, il quale nella struttura del reato rappresenta soltanto l'oggetto materiale, la "cosa" su cui ricade la condotta del reo, storicamente e fatte salve le citate innovative interpretazioni-applicazioni, non sono state considerate oggetto del reato; oggetto della tutela è stato sempre considerato il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.

Il Manzini, uno dei più autorevoli e seguiti giuristi del nostro tempo, afferma nel suo Trattato di Diritto Penale, vol. X, che "(...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'articolo 727 C.p., è la Polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...) L'articolo 727 C.p. tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare ingiustificatamente gli animali stessi (...) La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche è la gentilezza dei costumi (...)".

Conferma un altro illustre giurista, l'Antolisei, in *Il diritto penale*: "(...) Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (...) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (...)".

Leggiamo sull'Enciclopedia del Diritto nella "voce" a firma di Franco Coppi: "(...) Scopo dell'incriminazione (...) è quello di rispettare e favorire la mitezza dei costumi e di impedire quelle manifestazioni di violenza e di cattiveria che, pur avendo per oggetto materiale gli animali, possono egualmente divenire scuola d'insensibilità alle altrui sofferenze. Non sono quindi puniti la cattiveria in sé, il malanimo, l'inclinazione alla violenza ed alla brutalità e, d'altro canto, l'esistenza e la salute dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo; nella misura, cioè, in cui sono investite dal suo sentimento di pietà e di compassione, dalla sua capacità di provare ribrezzo e disgusto di fronte al dolore dell'animale (...)". Scopo dell'incriminazione, aggiunge il Coppi ad ulteriore chiarimento, è quello di "(...) tutelare direttamente un sentimento dell'uomo di fronte a condotte altrui che lo possono turbare (...). Oggetto della tutela è il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale ed il reato consiste appunto nell'offendere questo sentimento compiendo su animali atti tali da suscitare nell'uomo disgusto, raccapriccio e sofferenza (...)".

Si legge sul Novissimo Digesto Italiano: "(...) La ragione dell'incriminazione consiste nella offesa al sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali e nella ripugnanza e nel ribrezzo che gli atti preveduti destano nella comunità (...)". Non difforme è stata per anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Dopo la pregressa rinnovata formulazione dell'articolo 727, se una parte della dottrina e della giurisprudenza la interpretava in modo più moderno, ci sono sempre state tendenze di altra



dottrina e giurisprudenza che continuavano ad interpretarla in senso classico come sopra riportato. Vi è stata dunque incertezza e dibattito continuo.

Si veda ad esempio, a conferma, che nel Codice penale 2004 della Casa Editrice la Tribuna, a cura di Pietro Dubolino, nel commento sull'articolo 727 l'autore scrive, giustamente, nella parte relativa al "bene giuridico protetto" che se parte della dottrina e delle sentenze hanno attualizzato in via interpretativa l'applicazione di questa norma, "a seguito della riformulazione del testo dell'articolo 727 C.p. intervenuto con legge 22 novembre 1993 n. 473, parte della dottrina ha continuato a sostenere che il fondamento della fattispecie andava sempre ricondotto al sentimento di pietà verso gli animali" (Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale. Vol II, 1996, pag. 557; T. Padovani, Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, in Legisl. pen. 1994, pag. 603 ss.).

Dunque, come si vede, autorevoli e indiscussi docenti universitari storici, ancora, affermano nei testi universitari la sussistenza inalterata della struttura dell'articolo 727 non diretto a tutelare gli animali e i codici "operativi" riportano certamente questa interpretazione che, avallata da insigni giuristi e insegnata nelle aule universitarie, non è stata mai affatto superata.

Diverse coraggiose interpretazioni giurisprudenziali hanno determinato un valido contributo evolutivo per migliorare l'applicabilità della previgente norma sul maltrattamento di animali, ma non possono certo aver sradicato formalmente la natura del reato stesso. È dunque a questo punto evidente che, volendo impostare un criterio di base normativa moderna per la difesa degli animali da maltrattamenti e incrudelimenti, non si poteva operare per il futuro una semplice, ulteriore modifica o un'integrazione dell'articolo 727, ma si doveva incardinare un sistema giuridico del tutto nuovo e diverso, il quale doveva soprattutto mutare la "ratio", prima ancora che principi e pene. Proporre un nuovo schema generale di principio per la tutela giuridica degli animali nel nostro Paese non è stato semplice e ha comportato pregiudizialmente il superamento di due macroscopiche difficoltà di fondo: un ostacolo di ordine "psicologico ed emotivo" collegato alla natura stessa del tema trattato, il quale non merita, a giudizio di alcuni, tanta particolare attenzione e un ostacolo di ordine tecnico, ma anche morale in relazione al *modus* di considerare e qualificare giuridicamente gli animali al fine, poi, di proteggerli in qualche modo con il mezzo del diritto.

Il primo punto da seguire è stata l'abrogazione totale dell'articolo 727 del Codice penale che si imponeva per i motivi sopra esposti e al fine di dettare nuovi criteri normativi per tutta la materia.

Di fatto, fino a ieri, se volevamo attivare un'azione giuridica a tutela degli animali, dovevamo ancora ricorrere solo ai principi della Cassazione. Il resto era solo speranza. L'unico contributo serio e concreto nell'evoluzione giuridica di questo settore è derivata sempre e solo dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze della Cassazione. E solo a questo "diritto virtuale" abbiamo potuto richiamarci.

Le precedenti applicazioni: una realtà solo di adeguamento giurisprudenziale

Se, dunque, il previgente articolo 727 C.p. è stato realmente (e raramente) applicato per tutelare gli animali, questo lo dobbiamo solo ad una (parziale) sensibile e futuristica linea giurisprudenziale della Cassazione che con sentenze coraggiose e innovative, che sono andate ben oltre il dettato stretto della norma, ne hanno ampliato la portata applicativa creando principi



virtuali che si sono risolti in una diretta tutela per gli animali, con ciò anticipando una modifica legislativa che soltanto oggi è, finalmente, avvenuta.

Ma se non ci fosse stata la Cassazione a sostenere questi principi innovativi, dove stava scritto tutto il sistema di tutela reale nel contesto del pregresso articolo 727 C.p.?

Ma per alcune coraggiose e futuribili sentenze della Cassazione che sono andate "oltre", quante sentenze di Giudici di primo e secondo grado abbiamo visto che non hanno ritenuto sussistente il maltrattamento perché la norma non consentiva di ravvisarlo e provarlo?

Chi opera nel settore sa bene che, a fronte di diverse sentenze della Cassazione e di Giudici di primo grado che hanno applicato l'articolo 727 C.p. in modo virtuoso, ci sono state mancate denunce per inapplicabilità della pregressa norma, archiviazioni successive a denunce, blandi decreti penali di condanna con pene risibili o assoluzioni perché il fatto, pur sussistente, non costituiva reato. Anche la Cassazione, non va sottaciuto, a volte ha redatto con orientamenti di Collegi diversi sentenze in totale contrasto con la giurisprudenza sopra citata, sentenze ancorate al vecchio e mai sopito tenore applicativo del previgente articolo 727 del Codice penale.

Personalmente ho registrato diverse mie sentenze di applicazione di tale reato per forme di maltrattamento, in settori ordinari e anche nel settore venatorio, poi puntualmente annullate dalla Cassazione che non ha ravvisato il maltrattamento per i principi sopra esposti collegati al tenore della norma.

Non è mai esistita, dunque, una totale e generalizzata applicazione del pregresso articolo 727 del Codice penale.

Non abbiamo mai registrato casi di intervento giurisdizionale penale a tutela degli animali sulla base di questa norma in modo oggettivo, diffuso e sistematico e non è mai stata reale una pretesa automatica applicazione dell'articolo 727 nel campo della caccia se non con riguardo a casi estremi di sevizie, pur con oscillazioni giurisprudenziali notevoli.

L'applicazione del pregresso articolo 727 C.p. nel campo venatorio e l'incidenza della nuova disciplina negli abusi in materia di caccia

Ci sono state osservazioni critiche dopo l'entrata in vigore della nuova norma, in quanto qualcuno ha sostenuto, a torto, che questa rinnovata disciplina non si applica agli abusi sugli animali commessi entro il contesto venatorio. Riguardo a quest'ultimo punto, mi sembra che l'attività venatoria lecita o illecita in questi anni non sia stata intaccata minimamente dall'articolo 727 previgente. Per quella lecita è logico che sia così, perché si tratta di due leggi diverse e, anche oggi, quel concetto inserito nel nuovo testo che fa scandalizzare tanti – e cioè la norma sul maltrattamento che fa salva la legge sulla caccia – esiste ed è vigente! Forse dopo la rinnovata pregressa formulazione dell'articolo 727 C.p. operata con la legge 473/1993, la legge sulla caccia è stata automaticamente abolita? Oppure, come è logico che sia, ha fatto salva la norma che prevede la caccia perché si tratta di tutt'altra cosa? Infatti, la caccia legale è del tutto vigente nonostante il rinnovato pregresso articolo 727 C.p. (come accade per il nuovo testo: non si vede dunque tanta differenza come molti vogliono, scandalizzati, sostenere).

Per quanto riguarda la caccia illegale, se è vero che molte e importanti sentenze della Cassazione hanno consentito forti risultati contro le sevizie impartite agli animali in area venatoria (vedi accecamenti), è altrettanto vero – e non va sottaciuto – che non sempre tutto è stato così certo e automatico perché vi sono state anche sentenze meno positive e con principi opposti. Tanto è



vero che – nonostante l'impegno incredibile di molti – il previgente articolo 727 non è stato comunque norma in grado di stroncare questi fenomeni che ancora oggi continuano. L'effetto deterrente e repressivo di qualche euro da pagare è certamente poco inibitorio verso chi delinque per tendenza atavica in questi settori.

Ma, va rilevato, il nuovo testo si applica certamente anche e soprattutto a questi casi di illegalità nel settore della caccia illecita, peraltro con pene molto più severe.

Dunque, riepilogando: né il previgente articolo 727 C.p. modificato con la legge 473/1993 né la nuova norma approvata dal Parlamento potevano, possono o potranno mai abolire la caccia la cui legge è rimasta, rimane e rimarrà sempre "salva" rispetto ad una norma del Codice penale che tende a punire fatti illeciti non legittimati da altre leggi. Per abolire la legge sulla caccia ci vuole una norma che ne decreti l'abrogazione diretta. Finché la legge è vigente – che ci piaccia o no – a livello giuridico abbattere un animale selvatico è lecito se l'azione rientra nel contesto della legge di settore sulla caccia e non si può pretendere di punire chi legalmente abbatte un animale selvatico rispettando la legge sulla caccia con un reato di tutela degli animali inserito nel Codice penale! Non mi sembra che questo sia stato possibile neppure con il tanto decantato previgente articolo 727 del Codice penale.

Inoltre, le forme di caccia che, violando in primo luogo la vigente normativa di settore, e dunque attuando un comportamento in se stesso illecito e non reso legale dalla norma, come ad esempio accecare gli uccelli, rientravano nella disciplina dell'articolo 727 previgente (con pena modestissima) rientrano a maggior ragione nella nuova norma (con pene più severe).

Dove sta, dunque, il tanto preteso arretramento concettuale della norma proposta sostenuto da taluni?

Le norme vanno esaminate sotto il profilo tecnico-giuridico che non sempre è coerente con gli spiriti animalisti o ecologisti. Questo vale sia per gli animali che per l'ambiente. Ma i due campi non devono essere confusi, altrimenti leggiamo le norme in modo distorto e traiamo conclusioni non giuridicamente coerenti con la norma e le travasiamo nella emotività militante. Quindi, quando leggiamo che la nuova legge sul rinnovo strutturale della norma a tutela degli animali da forme di maltrattamento fa salva la legge sulla caccia (come ha fatto la legge 473/1993 che ha creato il nuovo 727 vigente che opera mentre la legge sulla caccia è rimasta vigente ed estranea), non significa che tutte le sevizie che in area venatoria dovessero essere impartite agli animali (domestici o selvatici) resterebbero scriminate (!) – come qualcuno ha sostenuto – ma semplicemente che, al pari della situazione attuale, un nuovo reato di settore non può avere la pretesa di abolire di colpo la legge sulla caccia! Pretendere una proposta di legge omnicomprensiva significa fare teoria senza esiti pratici ragionevoli.

Che relazione ha la nuova normativa con macellazione, circhi, vivisezione e altre pratiche a danno degli animali?

In tanti, subito, hanno detto (e scritto) che la nuova formulazione di legge non consente applicazioni in materia di caccia, circhi eccetera. Ma, attenzione, la norma del Codice penale sul maltrattamento per forza deve fare salve le leggi speciali di tale tipo! Come si può pretendere che con un articolo del Codice penale si abolisca di colpo la caccia, la macellazione, la vivisezione, i circhi con gli animali e ogni altra forma similare di attività! Una vera rivoluzione. Va ribadito



che proporre una norma del genere significa semplicemente fare marketing e demagogia e non voler concludere nulla.

È logico che ci sia un momento e una sede per ogni campagna. C'è una sede e una logica e una campagna giuridica per ogni tema; la modifica del testo del Codice penale verte solo su tale aspetto. Punto e basta. Non si può pretendere l'assolutezza in tutto e contro tutto. Le altre campagne continuano e seguono la loro strada.

Non è vero – e voglio ribadirlo ancora una volta – che il nuovo reato non si applica mai e in ogni caso in tali settori. Attenzione a questa distorta argomentazione. Ad esempio, la caccia legale non può essere certo abolita dalla nuova norma del Codice penale! Dunque, logicamente, la nuova formulazione fa salva la legge sulla caccia. Ma se entro il contesto dell'attività venatoria un soggetto maltratta o incrudelisce un animale (ad esempio lo acceca) esulando dalle regole di quella legge (che resta comunque oggetto di nostre campagne abolizioniste) il reato del Codice penale certamente si applica! Lo stesso discorso vale per vivisezione, circhi ed altro. Proprio per questo motivo in sede politica il testo di legge ha trovato forti ostacoli.

In definitiva, credo che dovremmo dividere le nostre animosità e passioni dagli aspetti strettamente tecnico-giuridici e prima di confondere luoghi comuni con concetti codicistici dovremmo, forse, operare qualche riflessione supplementare.

Il nuovo testo di legge non ha solo pene più severe, ma ha un presupposto ideologico chiaro ed essenziale: l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la norma è diretta verso la sua tutela specifica. Inutile aumentare le pene se non cambia la finalità della norma! Si aggravano solo sanzioni, ma il vizio genetico del reato resta inalterato.

Certo, il testo di legge iniziale era eccezionale. Le modifiche successive lo hanno ridimensionato e tutti avremmo voluto meglio e di più; ma in un panorama politico contraddistinto da un'incredibile e crescente tendenza a depenalizzazione e *deregulation* di ogni tipo di illecito, relativo all'ambiente e agli animali, l'approvazione di questo testo con principi nuovi ed europei e pene pesantissime è comunque un grande successo e un grande passo avanti "in nome del popolo maltrattato".

Come applicare concretamente questa nuova legge? Che tipo di illecito prevede? Come rivolgersi alle autorità?

Sono questi i principali interrogativi che ci vengono proposti dagli attivisti e dai singoli cittadini, e soprattutto dai giovani e giovanissimi animalisti, per poter operare al fine di attivare la concreta e pratica applicazione di questa nuova normativa.

E le leggi se non vengono applicate restano norme di buon galateo teorico.

Vediamo dunque di capire come e dove rivolgesi per far sì che le nuove norme vengano effettivamente rese in pratica e quotidiana vita reale. Ma per far questo dovremo esaminare qualche noiosa regola procedurale e qualche basilare nozione di diritto.

Suvvia, per i nostri amici animali anche questo piccolo sforzo è accettabile! Facciamoci coraggio, cari amici "non addetti ai lavori", e vediamo cosa fare.

Cosa sono gli "illeciti"?

In ogni settore della nostra vita sociale possono essere attuati comportamenti e si verificano fatti che assumono, per senso comune, un valore antisociale o comunque negativo. Il campo animalista e ambientalista è ricco di tali fenomeni.



Ma non tutto ciò che appare come scorretto sotto il profilo animalista o ambientalista è sempre e comunque un illecito rilevante a livello giuridico. In altre parole, spesso ci troviamo di fronte a realtà che, pur essendo evidentemente negative per la collettività, non configurano un illecito formale, ma devono essere affrontate a livello politico, sociale e culturale.

Vi sono, poi, casi che riguardano soltanto la violazione di procedure e principi amministrativi e che quindi devono essere affrontati con i ricorsi amministrativi specifici (vedi Tar). Si tratta di atti illegittimi, ma non illeciti.

Perché un fatto possa invece essere qualificato come illecito, deve sussistere un qualcosa in più, un'ulteriore condizione specifica: quel fatto, o quel comportamento, deve essere espressamente e specificamente proibito o reso obbligatorio da una legge e questa legge deve a sua volta prevedere una sanzione a carico di chi non osserva il divieto o l'obbligo sancito.

È a questo punto che entriamo nel campo degli illeciti.

Questo campo, a sua volta, è graduato secondo la gravità dei fatti e dei comportamenti. Infatti, la casistica delle violazioni di legge è vastissima e il Legislatore ha previsto una scala proporzionata di sanzioni rispetto alle varie gravità degli illeciti posti in essere.

Il primo grande criterio, adottato a livello politico, per distinguere gli illeciti più gravi da quelli meno gravi consiste nel punire la violazione della legge con una sanzione penale o con una sanzione amministrativa.

Nel primo caso si avrà il reato, nel secondo l'illecito amministrativo; è quindi la natura della sanzione che ci consente di stabilire se siamo di fronte all'uno o a all'altro.

Ma che cos'è la violazione della legge? La mancata osservanza del comando recato dalla legge. Una violazione della legge, infatti, può determinare le condizioni di un "reato" (più tecnicamente si dice che "integra gli estremi di un reato") oppure di un "illecito amministrativo". Vediamoli più in particolare.

I reati e gli illeciti amministrativi: la nuova legge prevede reati "importanti"

Il **reato** è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un "reato-contravvenzione" di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un "reato-delitto" molto più grave. È logico che nel campo degli illeciti penali, vista la maggiore severità delle sanzioni e delle conseguenze, rientrino quei fatti e quei comportamenti che il Legislatore in quel momento storico-politico considera più gravi e con maggiori effetti antisociali rispetto ai fatti considerati illeciti amministrativi. È un fatto clamoroso che in un momento di forte tendenza alla depenalizzazione, la LAV sia riuscita a ottenere una legge a tutela degli animali che non solo prevede reati, ma addirittura delitti e cioè reati di massima gravità!

I reati (compresi quelli della nuova legge a tutela degli animali) sono accertati dalla Polizia giudiziaria (tutta, senza distinzione: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizie municipali e Polizie provinciali e Guardie volontarie) e sono sempre di competenza dell'autorità giudiziaria (Magistratura penale); dopo la denuncia si incardina un procedimento penale a carico del responsabile; in genere, si giunge a un processo (si può però chiudere il procedimento prima, con una sentenza di proscioglimento o un decreto penale di condanna, senza arrivare al processo). La condanna viene riportata sul certificato penale. Una



condanna per delitto sul certificato penale è molto più grave di una condanna per una contravvenzione.

L'illecito amministrativo, invece, è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque organo di Polizia ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Comune, Provincia, Regione, Stato e altri). Il pagamento della sanzione amministrativa avviene in modo contestuale (nelle mani dell'agente operante) o in sede di contenzioso con l'Ente competente. In ogni caso, non risulterà nulla sul certificato penale.

Attenzione a non creare confusione di termini. Si afferma comunemente "il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione", "ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta" e via dicendo. Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata. La "multa" e l'"ammenda" sono sanzioni, mentre la "contravvenzione" (al pari del delitto) è una condotta. Si rientra, però, sempre nel campo dei reati e dunque soltanto il Giudice, dopo una denuncia della Polizia giudiziaria, può decidere in merito. Quella che il vigile urbano ci contesta per il divieto di sosta è una semplice "infrazione amministrativa" che paghiamo con una "sanzione amministrativa".

La **sanzione** è la conseguenza giuridica della violazione del comando impartito dalla legge (il precetto); quando si parla di reati, la sanzione viene individuata come "pena" ed è rappresentata da ergastolo, reclusione, multa per i delitti e arresto, ammenda per le contravvenzioni.

Quanto precede rappresenta una sintesi delle cosiddette "pene principali" (quelle inflitte dal Giudice con sentenza di condanna). A queste si aggiungono quelle "accessorie" (quelle che seguono necessariamente la condanna).

La "depenalizzazione": un fortissimo rischio evitato con la nuova legge sugli animali La "depenalizzazione" consiste in un provvedimento legislativo in base al quale un fatto illecito ritenuto fino a quel momento "reato" (e cioè "illecito penale" soggetto a denuncia al Magistrato) viene per così dire declassificato a violazione minore e trasformato in un "illecito amministrativo" (eliminato, quindi, dal campo penale e soggetto così solo al pagamento di una sanzione amministrativa che viene irrogata non dal Magistrato, ma da un Ente amministrativo e non risulterà mai – come invece i "reati" – sul certificato penale). In genere è l'evoluzione sociale e politica che porta alla depenalizzazione: alcuni illeciti che ieri erano ritenuti di maggiore gravità sociale – e dunque soggetti a "sanzione penale" in quanto "reati" – perdono il carattere di grave antisocialità e vengono ridotti a più modeste violazioni di tipo amministrativo; si dice, dunque, che si è "depenalizzato" quel tipo di reato. Vi è stata una fortissima tendenza a depenalizzare gli illeciti a danno degli animali in sede di discussione politica in ordine alla nuova legge in esame. È stata una vittoria formidabile non solo riuscire a evitare la depenalizzazione e a far considerare tali illeciti reati, ma addirittura a far approvare reati-delitti in luogo di reaticontravvenzione!

C'è, poi, un altro caso, definito "decriminalizzazione". Si ha decriminalizzazione quando quel "reato" è del tutto cancellato e non viene neppure trasformato nella più modesta sanzione amministrativa. Quel fatto, cioè, non è più illecito. Provvedimento raro, ma possibile.

Chi è competente per accertare e reprimere questi nuovi illeciti penali a danno degli animali? L'autorità giudiziaria è la **Magistratura**. Essa è competente per tutti i reati (non per gli illeciti amministrativi) e dunque anche per i reati previsti nella nuova legge a tutela degli animali.



Il Procuratore della Repubblica rappresenta la Magistratura inquirente e cioè quella che inizia e conduce le indagini. Il Procuratore della Repubblica è il dirigente della Polizia giudiziaria nel territorio di sua competenza. È al Procuratore della Repubblica che la Polizia giudiziaria deve inviare le segnalazioni ed è a lui che il privato cittadino può indirizzare una denuncia o una segnalazione per reati (illeciti penali), compresi quelli a danno degli animali. In alternativa, a livello pratico e quotidiano, questi illeciti possono essere denunciati alla Polizia giudiziaria.

La Magistratura giudicante è invece costituita dai Giudici che decidono in sede processuale: Tribunali, Corti di Assise, Corte di Cassazione.

La **Polizia giudiziaria** è rappresentata da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato e Corpi forestali regionali, Polizia stradale, Polizia municipale, Polizia provinciale e ogni altro organo di Polizia. Sono Polizia giudiziaria anche i Guardia-parco e le Guardie particolari giurate volontarie.

Tutta la Polizia giudiziaria è obbligata a inviare senza ritardo alla Magistratura notizia di ogni reato del quale venga comunque a conoscenza, impedendo nel contempo che il reato stesso venga portato a ulteriori conseguenze, ricercandone i colpevoli e assicurando le fonti di prova. La Polizia giudiziaria può (e in alcuni casi deve) operare anche i sequestri per evitare che il reato venga ulteriormente sviluppato e/o assicurare la prova del reato stesso.

I reati previsti nella nuova legge a tutela degli animali sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di Polizia giudiziaria senza alcuna distinzione selettiva.

Cosa è la denuncia? Chi la può fare?

La **denuncia** è un atto con il quale un privato (o un'associazione) porta a conoscenza di un illecito penale la Polizia giudiziaria o direttamente la Magistratura. Il termine è equivalente a quello di esposto (in altre parole, non esiste differenza tra denuncia ed esposto).

Non esiste una forma prefissata per la denuncia; basta un foglio di carta semplice inviato alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica. Si può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale presso un organo di Polizia giudiziaria o addirittura oralmente o per via telefonica in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va ricollegato alla esposizione dei fatti in modo lineare e chiaro. Non necessariamente la denuncia deve essere contro persone specifiche o recante il tipo di reato che si presume sia stato violato. Si può anche fare una denuncia contro ignoti.

Va sottolineato che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, non è possibile, né logico, ricorrere sempre alla denuncia (che, come abbiamo visto, è penale) al Magistrato o alla Polizia giudiziaria per ogni fatto che riteniamo non conforme ai criteri di tutela ambientale.

Quando non si è certi della violazione posta in essere, si potrà inviare una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i fatti e chiedendo una verifica della legalità della situazione prospettata. L'importante è scrivere o riferire sempre la verità con precisione e attenersi rigidamente ai fatti storici e oggettivi senza sfumature polemiche o passionali.

Per la nuova legge a tutela degli animali si possono inoltrare denunce secondo quanto sopra descritto, ma attenzione: se nella denuncia viene fatto il nome specifico di una persona, di un'impresa o di un Ente è necessario e prudente, oltre che corretto, ricorrere a tale mezzo solo quando si ha la certezza che il fatto in questione sia a esso imputabile.

Infatti, è fondamentale ricordare che l'articolo 368 del Codice penale, nel prevedere il reato di calunnia, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni "chiunque" denunci all'Autorità giudiziaria



(anche in forma anonima o sotto falso nome) taluno che il denunciante medesimo sa essere innocente o per il quale il denunciante simuli tracce di reato.

Se notiamo un fatto che in se stesso è di violazione alla legge a tutela degli animali, segnaliamolo immediatamente, anche per via telefonica, e chiediamo l'intervento del personale di Polizia giudiziaria. Poi svolgeremo il ruolo di testimone in sede di accertamento, dove diremo quello che abbiamo visto e rilevato in via diretta.

Polizia giudiziaria e reati a danno degli animali

La denuncia per un illecito di violazione alla nuova legge a tutela degli animali con carattere penale (se ricorrono realmente gli estremi di illegalità) può essere presentata:

- 1) direttamente presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica;
- 2) presso un qualsiasi organo di Polizia giudiziaria.

Non è raro che in caso di segnalazione di una violazione alla normativa a tutela degli animali, l'organo di Polizia, cui il cittadino o l'associazione si sono rivolti, risponda che non può intervenire perché il caso non è di sua competenza. È dunque questo un tema importante e pregiudiziale.

Come abbiamo già accennato, sottolineiamo che i reati in materia di tutela degli animali e ambientale sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di Polizia giudiziaria senza alcuna distinzione selettiva.

Non esiste dunque alcuna distinzione di competenze che faccia sì (come qualcuno vorrebbe sostenere) che questi reati siano di pertinenza esclusiva di alcuni organi di Polizia e che gli altri organi non possano o non debbano intervenire.

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati per determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati e in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale e di tutela degli animali.

Nessun organo di Polizia può rifiutare il suo operato (ciò costituirebbe, infatti, reato di omissione di atti di ufficio ex articolo 328 C.p.) qualora un privato si rivolga a loro, sostenendo – e ciò è frequente – che non è di sua competenza e che è necessario rivolgersi a un organo specializzato.

Il fondamento di tutto ciò lo troviamo nell'articolo 55 del Codice di procedura penale il quale, specificando che "la Polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)", non distingue affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio tra Polizia giudiziaria (generica) e reati (generici). Né, tanto meno, nell'articolato appena esaminato dell'articolo 55 C.p.p. è indicata una riserva di competenza per i reati a tutela degli animali o ambientali (e dunque per le relative notizie) a favore di una sola parte della Polizia giudiziaria.

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questa competenza generale di tutti gli organi di Polizia con una importante sentenza: "L'articolo 55 C.p.p. consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la Polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni (...)" (Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872, Rel. Postiglione, Pres.



Gambino). Vi sono altre sentenze successive conformi (ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075, ud. 3 novembre 1992, Perrella).

Questi estremi possono essere citati e contestati quando un organo di Polizia rifiuta un intervento. Le omissioni possono essere denunciate al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del posto, documentando puntualmente il comportamento omissivo posto in essere con testimoni, copie di documenti, eccetera.

Va peraltro precisato che anche le espressioni contenute in leggi e/o regolamenti, che prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengano svolte da alcuni organi di Polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di Polizia a operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principiobase per il quale tutta la Polizia giudiziaria è sempre e comunque competente per tutti i reati a tutela degli animali o ambientali, ovunque commessi.

Giurisprudenza, cittadini e associazioni

Con il termine "giurisprudenza" si intende:

- la dottrina giuridica e cioè la scienza del diritto e delle leggi;
- il complesso delle leggi che costituiscono la legislazione e l'ordinamento giuridico dello Stato;
- l'insieme delle sentenze emesse dalla Magistratura.

In questa sede intendiamo riferirci all'ultima delle suddette definizioni.

Al riguardo è necessario precisare che una sentenza non è fonte di diritto a carattere generale, ma solo particolare. Infatti, la pronuncia del Magistrato ha efficacia solo nei confronti del caso concreto che egli è chiamato a decidere e non crea innovazioni legislative. Tuttavia, è bene ricordare che nel nostro ordinamento ogni Giudice è sempre libero di adottare l'interpretazione che ritiene più consona al giudizio del caso concreto che gli viene sottoposto, eventualmente in contrasto con le pronunce precedenti, anche se provenienti dalla Corte di Cassazione.

Ciò non toglie che una sentenza abbia un valore di precedente nei confronti di casi simili. Infatti, la giurisprudenza esercita un ruolo fondamentale per due motivi; da un lato, orienta l'interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese e univoco il dettato di una norma; dall'altro, in via interpretativa, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo. In tal modo, consente possibilità di azione sia alla Polizia giudiziaria che alla Magistratura.

È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza anche da parte dei cittadini e delle associazioni, oltre che dalla Polizia giudiziaria, perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza.

In precedenza, la giurisprudenza ha creato la vera applicazione pratica della normativa a tutela degli animali interpretando la vecchia e obsoleta norma in modo moderno e creando le basi per l'attuale evoluzione normativa moderna ed efficace.

Non è vero che questo settore è riservato ai Magistrati e agli avvocati.

Riteniamo che un operatore di Polizia giudiziaria che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l'esame della giurisprudenza della Cassazione, non abbia assunto le informazioni utili per un'azione corretta e aggiornata.



Sarà dunque sempre opportuno richiamare la giurisprudenza in esposti e denunce con relative citazioni di estremi delle sentenze. Gli estremi sono quelli indicati dopo il testo della massima.

Come si attiva un procedimento penale

Il procedimento penale viene attivato dal Procuratore della Repubblica.

A tale organo vanno pertanto indirizzate le notizie di reato. La Polizia giudiziaria è istituzionalmente preposta a informare d'ufficio (e cioè di propria iniziativa) il Procuratore della Repubblica dei reati di cui viene a conoscenza per proprio conto o su denuncia di privati. Dunque un privato può:

- scrivere o rivolgersi direttamente al Procuratore della Repubblica per segnalare un reato (presentando la denuncia personalmente in cancelleria o inviandola al suo ufficio a mezzo posta);
- scrivere o rivolgersi a un organo di Polizia giudiziaria segnalando a questo il reato, dato che, a sua volta, tale organo dovrà senza ritardo informare il Procuratore della Repubblica.

Si sottolinea ancora una volta che i reati in materia di tutela degli animali sono di competenza generica di tutta la Polizia giudiziaria.

Il settore penale è repressivo e non propositivo. Dunque inutile scrivere a questi organi per chiedere un intervento preventivo e/o di modifica di decisioni o piani. Ci si deve rivolgere al Procuratore della Repubblica e/o alla Polizia giudiziaria soltanto per segnalare un fatto-reato che riveste già tale caratteristica. Per richiesta di interventi preventivi e/o che rivestono carattere di incidenza su decisioni o operatività si deve invece scrivere alla Pubblica Amministrazione interessata e competente per quel caso specifico.

Un esempio di richiesta preventiva: sevizie ad animali

Se in occasione di una determinata festa paesana è previsto nel programma uno spettacolo-gioco che comporta strazio e sevizie ad animali, è possibile scrivere qualche giorno prima al responsabile della festa e al Sindaco del paese per diffidarli dal realizzare tale iniziativa perché in violazione di legge.

Inutile sollecitare l'intervento del Magistrato penale o della Polizia giudiziaria perché il reato non è stato ancora posto in essere. Si tratta di una fase preventiva entro la quale si deve agire con diffide preliminari anche verso la Pubblica Amministrazione.

Ove la diffida non sortisca effetto e il giorno della festa inizino i preparativi per tale spettacologioco, in occasione del verificarsi del fatto-reato (o immediatamente prima) si può sollecitare l'intervento di un qualsiasi organo di Polizia per denunciare oralmente e di persona quel fatto-reato e chiedere il suo intervento per reprimerlo e impedire la prosecuzione di un'attività che si presenta come violazione alla nuova legge sul maltrattamento di animali. Se l'organo di Polizia giudiziaria si rifiuta di intervenire, ci si può rivolgere a un suo superiore gerarchico segnalando l'omissione e/o direttamente all'ufficio del Procuratore della Repubblica.

Sarà opportuno riprendere i fatti con foto e, possibilmente, telecamera per assicurare le prove di tutto quanto accaduto (comprese eventuali omissioni).

Denuncia per reati a danno degli animali: l'importanza delle fotografie

Non v'è dubbio che la documentazione fotografica abbia conquistato un posto di assoluta importanza nei processi per violazioni a tutela degli animali.

La foto ha lo scopo di tradurre in dibattimento dopo diverso tempo quanto rilevato in loco. Va considerato che il denunciante ha visto direttamente luoghi e fatti, mentre chi Giudica non ha visto assolutamente nulla, né si potrà ormai recare sul posto per vedere qualcosa direttamente; dunque è



necessario far giungere fino alla sua attenzione e valutazione il maggior numero di elementi possibili per trasferire, in un certo senso, la realtà dei fatti nell'aula di udienza. Per tale scopo le fotografie sono preziose, perché nessuna denuncia, seppur perfetta e completa, potrà mai rendere la realtà delle cose come una riproduzione di immagini di tipo fotografico.

L'uso dell'immagine fotografica, quale mezzo di prova a supporto della denuncia, pare oggi, a dir poco, insostituibile nel campo dei reati a danno degli animali.

È importante attuare una sequenza di immagini che sia razionale; la documentazione fotografica dovrà essere effettuata in sinergia con i passaggi della denuncia; naturalmente si dovrà dare la precedenza agli aspetti ritenuti più importanti, tenendo conto del fatto che occorrerà evidenziare tanto gli aspetti generali, d'insieme, che i particolari più minuti, le eventuali tracce e quant'altro si ritenga utile. Naturalmente l'immagine a colori è particolarmente significativa.

I rilievi fotografici non devono essere realizzati con macchine particolari e non sono necessari data e orario prestampati sulle foto. Sarà opportuno allegare alla denuncia le foto non in modo disarticolato e "in pacchetto", ma realizzare un preciso e articolato fascicolo fotografico con foto incollate in ordine logico-espositivo e associate a didascalie esplicative.

Gli ausiliari di Polizia giudiziaria

Gli accertamenti in materia di reati a danno di animali possono presentare spesso aspetti tecnicooperativi che un organo di Polizia giudiziaria non è in grado di affrontare in proprio.

Sorgono, infatti, difficoltà pratiche nel caso in cui i fatti non possono essere esaminati e approfonditi senza la collaborazione di un tecnico o di un esperto in materia e non sempre è possibile reperire questo tecnico o esperto all'interno della forza di Polizia operante.

Di conseguenza la Polizia giudiziaria può avvalersi dell'opera di "persone idonee" che vengono comunemente indicate come "ausiliari di Polizia giudiziaria". L'articolo 348, comma 4, C.p.p. stabilisce che "la Polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".

Esse operano sotto le direttive e il controllo degli ufficiali di Polizia giudiziaria e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso ufficiale di Polizia giudiziaria (la cui carenza tecnica è stata integrata dall'apporto del terzo soggetto esterno). È logico che tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera, siano considerati pubblici ufficiali.

La definizione, più generica e meno impegnativa, "persone idonee" contenuta nel nuovo C.p.p. rende molto ampio il campo dei soggetti potenzialmente idonei a operare giacché non si richiede necessariamente una particolare qualificazione professionale, ma la categoria degli ausiliari così delineata è molto ampia e può riguardare qualunque soggetto che sia idoneo dal punto di vista delle capacità tecniche.

Nel campo dei reati a danno degli animali tale figura può trovare notevole applicazione stante la natura particolare degli accertamenti, che necessitano a volte di specifiche conoscenze e preparazioni tecniche per forza di cosa estranee al bagaglio operativo di organi di Polizia giudiziaria, non selettivamente specializzati allo scopo.

È pur vero che non sempre la Polizia giudiziaria riesce a rintracciare facilmente un esperto nel settore o, magari, difficoltà in ordine al pagamento dello stesso scoraggiano il contatto e così gli accertamenti si estinguono senza particolari e preziosi approfondimenti.



Ecco, dunque, che risulta preziosa la comunicazione agli organi di Polizia giudiziaria, ai quali si intende presentare una denuncia, dei nominativi di esperti tecnici del settore che si dichiarano disponibili gratuitamente a essere nominati ausiliari di Polizia giudiziaria al fine di fornire una collaborazione tecnico-professionale negli accertamenti secondo le proprie competenze specifiche.

In linea generale, peraltro, risulta particolarmente utile la comunicazione da parte delle associazioni animaliste agli organi di Polizia della zona di una lista di professionisti di vari settori (magari redatta tra gli iscritti e i simpatizzanti) che offrono disponibilità volontaria per essere nominati gratuitamente ausiliari di Polizia giudiziaria in caso di accertamenti urgenti.

Questa risorsa potenziale estingue a priori ogni difficoltà operativa da parte dei vari organi di Polizia, i quali possono dunque contare su esperti di settore per approfondire le indagini in caso di difficoltà tecniche o adempimenti particolari (prelievi, rilievi complessi, fotografie particolari, esami di laboratorio, elaborazione di dati o lettura di documenti complessi eccetera).

In conclusione

Dunque, la nuova legge è in vigore ed è potenzialmente operativa. È compito di ciascun cittadino, anche e soprattutto dei giovani, attivare con cortesia, ma con decisione e determinazione le autorità competenti per chiedere (e comunque poi pretendere) l'applicazione pratica delle norme. È un dovere e un diritto per ciascun cittadino attivare il sistema di accertamento e repressione degli illeciti ed è dovere di ogni organo preposto attivarsi per garantire l'esatta e puntuale applicazione della legge, impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricercare gli autori del fatto, eliminare le conseguenze antigiuridiche del fatto-reato e denunciare i responsabili alla Magistratura.

buon lavoro a tutti:		

Piccolo glossario dei termini giuridici (a cura di Maurizio Santoloci)

Ammenda: pena per reati di modesta gravità (definiti contravvenzioni); consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato. La pena è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo penale.

Arresto: pena per reati di modesta gravità (definiti contravvenzioni); consiste nella privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni. La pena è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo penale.

Autorità amministrativa: con questo termine si indica l'organo (o l'insieme degli organi) a cui spetta l'esercizio della funzione amministrativa. La funzione amministrativa è l'attività diretta alla realizzazione degli interessi pubblici dello Stato attraverso provvedimenti che danno effettiva operatività all'astratto contenuto delle leggi.

La funzione amministrativa è esercitata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (come le Regioni, le Province, i Comuni).



Autorità giudiziaria: organo a cui spetta l'esercizio della funzione giurisdizionale. La funzione giurisdizionale (o giurisdizione) è l'attività volta a garantire l'applicazione e l'osservanza della legge nei casi concreti ed è esercitata dai Giudici (il cui insieme costituisce la Magistratura). Il Giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto.

L'autorità giudiziaria si distingue, secondo le competenze, in civile, penale e amministrativa.

L'autorità giudiziaria civile (Giudici di pace, Tribunali, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) è competente per la soluzione delle controversie che sorgono tra privati. È inoltre competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dei diritti soggettivi dei primi.

L'autorità giudiziaria penale (Giudici di pace, Tribunali, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte di Cassazione) è competente per la punizione di quei comportamenti che sono considerati dalla legge come reato. È l'autorità giudiziaria penale che, a seguito di un processo penale, applica le sanzioni penali (o pene) ai responsabili del comportamento illecito.

L'autorità giudiziaria amministrativa generale (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato) è competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dell'interesse dei primi a un corretto funzionamento della P.A. Si può dunque ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa nel caso in cui si lamenti un "cattivo uso" del potere da parte dell'Amministrazione pubblica.

Calunnia: reato disciplinato dall'articolo 368 del Codice penale. Lo commette chi, mediante una denuncia anche anonima o sotto falso nome, incolpa di un reato qualcuno (una persona, un'impresa, un Ente) sapendo invece che è innocente, oppure simula a suo carico delle tracce di reato. È dunque importante, per non commettere questo reato, che i fatti di danneggiamento ambientale che si denunciano all'autorità pubblica abbiano una reale fondatezza, soprattutto se viene indicato il nome dei presunti responsabili (persone fisiche, imprese, Enti).

Confisca: nel diritto penale, è una misura di sicurezza patrimoniale sempre irrogata da un giudice. I beni del reo sono sottratti allo stesso in via definitiva e devoluti al fisco e cioè diventano bene della comunità. Anche le cose che rappresentano il prezzo o il mezzo o il prodotto del reato sono sottoposte a confisca penale. Da non confondere con il sequestro penale, perché quest'ultimo è una misura cautela urgente che adotta la polizia giudiziaria o il PM in corso di indagini per sottrarre momentaneamente dalla mani del reo mezzi o prove che servono per continuare il reato. Poi se giunge sentenza di condanna, il sequestro di trasforma in confisca altrimenti in caso di assoluzione - se gli oggetti sono in se stessi leciti – possono essere restituiti al soggetto titolare così scagionato. Ad esempio, l'arma in mano al rapinatore è sequestrata durante l'arresto in flagranza e poi confiscata dopo la condanna... Nel campo amministrativo, la confisca persegue altre procedure ed è un provvedimento a carattere repressivo e sanzionatorio con il quale si sottrae all'autore di un illecito sanzionato amministrativamente la disponibilità di cose che servirono a commettere la violazione o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Contravvenzione: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale (o pena). Le sanzioni penali principali per il reato-contravvenzione sono l'arresto e l'ammenda.



Delitto: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale. Le pene principali per il reato-delitto sono l'ergastolo, la reclusione e la multa.

Denuncia: è l'atto con il quale si informa la Polizia giudiziaria o la Magistratura di un fatto che si ritiene sia un reato.

Il termine è equivalente a quello, frequentemente utilizzato, di esposto.

La denuncia deve contenere una esposizione veritiera, chiara e lineare dei fatti; deve inoltre essere attinente a fatti storici e oggettivi, senza sfumature polemiche o passionali.

La denuncia può essere presentata, oralmente o per iscritto, alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica. Non esiste una forma prefissata: si può utilizzare un semplice foglio di carta, firmarlo e inviarlo agli organi competenti o sottoscrivere un verbale presso un ufficio di Polizia giudiziaria. Nei casi di urgenza si può utilizzare il mezzo telefonico. La denuncia non deve necessariamente indicare i responsabili dell'illecito né il tipo di reato che si ritiene commesso. È possibile fare una denuncia contro ignoti.

È importante che i fatti che si denunciano abbiano una reale fondatezza, soprattutto se si indicano come responsabili persone fisiche, imprese o Enti. Denunciare qualcuno che si sa essere innocente, o peggio, simulare a suo carico delle tracce di reato è un fatto punito dalla legge; il reato che si commette è quello di calunnia, disciplinato dall'articolo 368 del Codice penale.

Esposto: con questo termine si indica la segnalazione che un privato fa alla Polizia giudiziaria o alla autorità giudiziaria di un fatto che potrebbe essere un reato. Il termine è equivalente a quello di denuncia.

• Si consultino le voci "denuncia" e "querela".

Giurisprudenza: oltre che indicare la scienza giuridica e il complesso di norme dell'ordinamento statale, il termine definisce l'insieme delle sentenze emesse dai Giudici. Il Giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto. La sentenza è vincolante solo per le parti e per lo specifico caso al quale si riferisce. Ogni Giudice è libero (seppur nei limiti di una logica motivazione) di interpretare la legge nel senso che ritiene più idoneo al singolo caso. In molti casi tuttavia una determinata sentenza assume valore di precedente per casi analoghi, nel senso che l'interpretazione proposta viene accettata e adottata anche da altri Giudici per risolvere casi analoghi, soprattutto in situazioni di ambiguità o carenza normativa.

Le sentenze della Corte di Cassazione, per il fatto di essere espressione dell'ultimo grado di giudizio, costituiscono, generalmente, un valore di riferimento per gli altri organi giudicanti e di aiuto per gli organi di Polizia giudiziaria: da qui l'importanza di integrare il contenuto di denunce e ricorsi con precisi richiami giurisprudenziali.

Illecito: atto compiuto in violazione di legge e punito con l'applicazione di una punizione (o sanzione).

La violazione di legge consiste nella mancata osservanza del comando stabilito dalla legge, il comando può consistere nel divieto o nell'obbligo di compiere un determinato atto. Perché si possa parlare di illecito è dunque necessaria l'esistenza di due elementi: comando e sanzione.



L'illecito penale (definito reato) è quello punito con una sanzione penale (o pena). Le pene principali sono:

- ammenda/arresto (per i reati di minor gravità, definiti contravvenzioni);
- reclusione/multa (per i reati di rilevante gravità, definiti delitti).

Il reato è accertato dalla Polizia giudiziaria ed è denunciato all'autorità giudiziaria penale. Alla denuncia segue normalmente un processo che può portare all'assoluzione o alla condanna dell'imputato. L'eventuale condanna comporta l'applicazione di una pena e risulta sul certificato penale.

L'illecito amministrativo è quello punito con una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di denaro. È accertato da qualunque organo di Polizia ed è di competenza dell'autorità amministrativa (che, secondo il caso, può essere lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune). A differenza dell'illecito penale non comporta l'instaurarsi di un processo, ma solo un eventuale contenzioso amministrativo in caso di opposizione alla richiesta di pagamento dell'autorità. Rientrano nel campo degli illeciti amministrativi quei comportamenti che non sono così gravi da essere considerati reati (e che dunque non meritano di essere puniti come tali).

Magistratura: il termine indica l'insieme dei Giudici, ossia degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. Il termine è equivalente a quello di autorità giudiziaria, alla cui voce si rinvia.

Multa: pena per i reati di grave entità (definiti delitti); consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato. La pena è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo penale.

Parte civile: è il soggetto che, avendo subito un danno (diretto o indiretto) da un reato, interviene nel processo penale a carico del responsabile del reato stesso per ottenere un risarcimento patrimoniale.

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nei processi per reati di danneggiamento ambientale; infatti, in quanto portatrici di un interesse alla tutela dell'ambiente e alla sua salubrità, subiscono (seppur in maniera indiretta) un danno in conseguenza del reato ambientale.

Persona offesa dal reato: è il soggetto titolare del bene offeso dal reato (ad esempio: la persona fisica è titolare del bene "vita", il reato di omicidio offende tale bene).

Il termine assume rilevanza in considerazione del fatto che determinati reati possano essere perseguitati solo con la volontà della persona che ne è stata offesa e "non d'ufficio", ossia su iniziativa della stessa Polizia o autorità giudiziaria (anche se a seguito di denuncia fatta da altri): in questi casi, espressamente stabiliti dalla legge, è unicamente alla "persona offesa dal reato" che spetta il diritto di querela; le altre persone che comunque subiscono (in maniera diretta o indiretta) un danno dal comportamento illecito possono unicamente costituirsi "parte civile" (vedi) nel processo penale, al fine di ottenere un risarcimento patrimoniale.

Polizia giudiziaria: con questo termine si indica il complesso degli organi cui spetta il compito



di prendere notizia dei reati e riferirle all'autorità giudiziaria, impedire che i reati producano ulteriori conseguenze, cercarne gli autori, raccogliere le prove. Non esiste dunque un particolare corpo di Polizia giudiziaria, ma una funzione che è esercitata da: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato e delle singole Regioni, Polizia stradale, Polizia municipale Polizia provinciale, Guardia parco, Guardie giurate eccetera.

Processo penale: è la procedura, disciplinata dalla legge (e precisamente dal Codice di procedura penale), mediante la quale l'autorità giudiziaria reprime quei comportamenti che sono considerati reato individuando i responsabili e infliggendo loro una sanzione.

Procuratore della Repubblica: è il Magistrato che, avvalendosi della Polizia giudiziaria, svolge le indagini relative a reati, esercita l'azione penale e svolge la funzione di pubblica accusa (Pubblico Ministero) durante il processo penale.

Querela: atto con il quale la persona offesa da un reato si rivolge alla Magistratura per informarla del reato di cui è stata vittima e chiede alla stessa di procedere contro il responsabile. La querela rimuove un ostacolo all'attività dell'autorità giudiziaria: la legge stabilisce, infatti, che determinati reati possano essere perseguitati solo con la volontà della persona che ne è stata offesa e non "d'ufficio" (ossia su iniziativa della stessa autorità giudiziaria, anche se a seguito di denuncia fatta da altri). La querela può essere presentata in forma scritta o orale, alla Polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria, nel termine di tre mesi dal momento in cui si ha notizia del reato. Per il resto valgono le considerazioni fatte a proposito della denuncia, alla cui voce si rinvia.

Reato: condotta illecita (ossia posta in violazione di legge) punita con una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni; i primi individuano comportamenti ritenuti più gravi dei secondi e sono dunque puniti in maniera più pesante.

I reati sono accertati dalla Polizia giudiziaria e denunciati all'autorità giudiziaria penale. Alla denuncia segue normalmente un processo penale che può portare all'assoluzione o alla condanna dell'imputato. L'eventuale condanna risulta sul certificato penale.

Reclusione: sanzione prevista per i reati di grave entità (definiti delitti); consiste nella privazione della libertà personale da 15 giorni a 24 anni. La pena è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo penale.

Ricorso amministrativo: con questo termine si indica generalmente la richiesta che si fa all'autorità giudiziaria amministrativa affinché venga eliminato un provvedimento amministrativo contrario alla legge. È il caso della delibera di un Comune che stabilisce l'apertura di una discarica in un luogo protetto dalla legge con vincoli ambientali: la delibera (provvedimento amministrativo) è illegittima (perché contraria alla legge) e si può chiedere all'autorità giudiziaria amministrativa competente (Tribunale amministrativo regionale) il suo annullamento.

Sanzione: punizione che consegue all'inosservanza di un comando impartito della legge.



La sanzione "penale" (o pena) è la punizione inflitta a chi ha commesso un reato ed è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo.

La pena è proporzionata alla gravità del reato e la sua applicazione è consentita solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Le sanzioni penali principali sono:

- detentive (arresto, reclusione, ergastolo);
- pecuniarie (multa, ammenda).

L'arresto e l'ammenda sono le pene principali per le contravvenzioni (reati meno gravi).

L'ergastolo, la reclusione e la multa sono le pene principali per i delitti (reati più gravi).

Le sanzioni penali accessorie (che conseguono a quelle principali come effetto della condanna) sono:

- interdizione dai pubblici uffici;
- interdizione o sospensione da una professione o arte;
- interdizione legale;
- interdizione o sospensione dagli uffici direttivi;
- incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- decadenza o sospensione della potestà dei genitori;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa è la punizione inflitta a chi ha commesso un illecito amministrativo (ad esempio: parcheggio della macchina in zona vietata); ha natura sostanzialmente pecuniaria, ma può avere anche carattere personale (ad esempio: sospensione o decadenza da licenze) o reale (ad esempio: confisca di beni). È inflitta dall'autorità amministrativa competente (Stato, Regione, Provincia, Comune) a seguito di un accertamento effettuato dai suoi organi o dalla Polizia giudiziaria. Il pagamento della sanzione può avvenire nelle mani di chi accerta l'illecito (ad esempio il vigile urbano) oppure successivamente.

Sequestro: il termine indica il provvedimento mediante il quale l'autorità pubblica (amministrativa o giudiziaria) toglie al proprietario o al detentore la disponibilità di un bene. Il fine del sequestro può essere molteplice: in materia penale è previsto per esigenze di indagini e di prova, per evitare che la disponibilità di una cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato o per assicurare il pagamento di somme di denaro a chi ne ha diritto (sia lo stesso Stato o un privato); in materia amministrativa è previsto per ragioni sanzionatorie e preventive (ad esempio: sequestro di opere eseguite in difformità o mancanza di concessione edilizia; sequestro di generi alimentari ritenuti pericolosi).

Tribunale amministrativo regionale (Tar): è l'autorità giudiziaria amministrativa di primo grado. Ha sede nei capoluoghi di Regione e in alcuni casi può avere sedi distaccate.

Contro le sentenze dei Tar è possibile ricorrere al Consiglio di Stato (autorità giudiziaria amministrativa di secondo grado).

Maurizio Santoloci